



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

AREA POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA STRADALE

### Ordinanza dirigenziale n. 38 del 30/01/2025

**OGGETTO: IN SAN CASCIANO VAL DI PESA - FRAZIONE DI MERCATALE V.P. - PIAZZA VITTORIO VENETO AREA LASTRICATA - DEROGA DIVIETO DI TRANSITO PER I VEICOLI IMPIEGATI NELLA MANIFESTAZIONE STRAORDINARIA "MERCATO DELLA TERRA" - VARIE DATE ANNO 2025**

**Vista** la richiesta Prot. n. 1461 del 16.01.2025 del legale rappresentante Associazione "Pro Loco San Casciano V.P.", avente per oggetto il rilascio di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per installazione gazebo, tavoli, panche e sedie per manifestazione commerciale a carattere straordinario denominata "*Mercato della Terra*", in Loc. Mercatale in Val di Pesa, in P.za V. Veneto area lastricata, nei giorni di sabato nelle seguenti date ed orari: 08 Febbraio con orario 09:00-15:30, 08 Marzo con orario 09:00-15:30, 12 Aprile con orario 09:00 – 22:00 in collaborazione con "*Festa dei Confetti*", 10 Maggio con orario 09:00-22:00 in collaborazione con "*Chianti Classico Marathon*", 07 Giugno con orario 17:00-22:00, 13 Settembre con orario 09:00-15:30, 11 Ottobre con orario 09:00-15:30, 08 Novembre con orario 09:00-15:30

**Premesso** che l'interesse legittimo del richiedente non deve contrastare con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

**Verificato** di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori

**Dato atto** che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazione e dai depositi autorizzati;

**Ritenuto** dover provvedere al fine di tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale, pedonale ed il patrimonio comunale,

Visto il parere favorevole n. 08 del 29.01.2025 rilasciato dal Servizio di Polizia Municipale in intestazione;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo. 30/04/1992 n. 285;

Visto l'art. 107 comma 3 del D.L.vo. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto il Decreto n. 01 del 07.01.2025 con il quale il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ha nominato Responsabile del Servizio Polizia Locale la Dott.ssa Manola D'Amato;

### ORDINA

**Nell' anno 2025, nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, frazione Mercatale in Val di Pesa, in Piazza Vittorio Veneto - area pedonale - corrispondente all'area pavimentata, per i motivi sopra descritti, sia istituito il seguente provvedimento nelle date sotto riportate:**

- 08/02 - 08/03 – 13/09 – 11/10 – 08/11, dalle ore 09:00 alle ore 15:30 di ciascuna giornata;
- 12/04 e 10/05, dalle ore 09:00 alle ore 22:00 di ciascuna giornata;
- 07/06 dalle ore 17:00 alle ore 22:00;



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

**DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE** per i veicoli adibiti al montaggio/smontaggio delle attrezzature utilizzate per il tempo strettamente necessario all'allestimento e smontaggio dell'esposizione merce, con esposizione della presente ordinanza o apposito contrassegno rilasciato dall'organizzazione;

Dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a **garantire la sicurezza del passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito** secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs 30/04/1992 n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495);

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose, in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o della attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione, restando il Comune di San Casciano in Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Il richiedente rimarrà responsabile degli eventuali danni alla sede stradale e relative pertinenze dovuti al passaggio dei mezzi.

Il richiedente dovrà provvedere alla tempestiva riparazione di eventuali ammaloramenti della sede stradale.

Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n.285, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle norme prescritte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, si avverte che, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, e secondo quanto disposto dal D.Lvo n. 104 del 02/07/2010, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente Ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana, ovvero ricorso gerarchico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla stessa data.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Questo provvedimento dovrà essere inviato a:

- Stazione dei Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa;
- Ufficio Manutenzioni del Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Assessorato alla Viabilità del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Staff del Sindaco del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Misericordia San Casciano Val di Pesa;
- Associazione La Racchetta;
- URP del Comune di San Casciano in Val di Pesa.

Li, 30/01/2025

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP  
MANOLA D'AMATO / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)